

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE PATRIMONIALE DEL PORTAFOGLIO TITOLI**

**Sommario**

PREMESSE .....	4
<b>1. PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA .....</b>	<b>4</b>
1.1. REQUISITI INFORMATICI .....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	6
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>7</b>
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI .....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....</b>	<b>8</b>
3.1. DURATA.....	10
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>5. REQUISITI GENERALI .....</b>	<b>13</b>
<b>6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....</b>	<b>13</b>
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.....	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	14
6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	15
<b>7. AVVALIMENTO.....</b>	<b>16</b>
<b>8. SUBAPPALTO.....</b>	<b>17</b>
<b>9. GARANZIA PROVVISORIA.....</b>	<b>17</b>
<b>10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>	<b>19</b>
<b>11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>20</b>
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
<b>12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</b>	<b>21</b>
<b>13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>22</b>
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22
13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	24
13.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	25
13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	25
13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	25
<b>14. OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>27</b>
<b>15. OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>27</b>
<b>16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>28</b>
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	28
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
<b>17. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>32</b>

---

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	32
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	32
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	33
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	34
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	34
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	35
24. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	36
25. ACCESSO AGLI ATTI .....	36
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	36
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	36

## PREMESSE

Con determina a contrarre n. 745 del 28/07/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di gestione patrimoniale del proprio portafoglio titoli.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://ismaa.acquistitelematici.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ITI43.

**Lotto 1 CIG 9240800565**

**Lotto 2 CIG 9327914624**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Mario Marotta.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

### 1.1. REQUISITI INFORMATICI

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel già menzionato documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel paragrafo successivo riportante le prescrizioni tecnico-informatiche e nei Manuali – Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere in possesso, è di almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, e che abbia i seguenti requisiti informatici:

- a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
  - Memoria RAM 1 GB o superiore

- Scheda grafica e memoria on-board
  - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
  - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
  - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>
- c. Attivazione permanente del plug-in Flash Player sul browser utilizzato per la partecipazione.
- d. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- e. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per partecipare alla procedura di gara e poter presentare l'offerta, è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito solo a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Assistenza contatti alla voce Assistenza

tecnica. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre, nella piattaforma, sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) *Bando di gara;*
- 2) *Disciplinare di gara;*
- 3) *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;*
- 4) *MOD. 1 "Schema di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni";*
- 5) *MOD. 2 "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)";*
- 6) *MOD. 3 "Dichiarazioni avvalimento";*
- 7) *Modello per la presentazione dell'offerta economica per Lotto 1;*
- 8) *Modello per la presentazione dell'offerta economica per Lotto 2;*
- 9) *Schema di contratto.*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al link: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615> e sulla Piattaforma telematica all'indirizzo <https://ismae.acquistitelematici.it>.

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore **12:00 del giorno 02/09/2022**, attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità "*Invia quesito alla stazione appaltante*", presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione *Chiarimenti* e sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione *Area Messaggi*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) al soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa e h) al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 e indicato nella domanda di partecipazione o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.

#### **Lotto n.1**

Il patrimonio minimo annuo che l'ISMEA affiderà in gestione è pari a 300.000.000,00 di euro e, nell'arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 450.000.000,00 di euro.

Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato e/o denaro per un controvalore nominale di 300.000.000,00 di euro e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 150.000.000,00 di euro.

#### **Lotto n.2**

Il patrimonio minimo annuo che l'ISMEA affiderà in gestione è pari a 140.000.000,00 di euro e, nell'arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 210.000.000,00 di euro.

Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 21 dicembre 2022 e/o denaro, il cui controvalore nominale di 140.000.000,00 dovrà essere reinvestito entro il 31 dicembre 2022 e che nel corso del triennio potranno essere affidati denaro



e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 70.000.000,00 di euro.

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	Gestione patrimoniale del portafoglio titoli di Stato	9240800565
2	Gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato	9327914624

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Lotto n.1 CIG 9240800565**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	<i>Gestione patrimoniale del portafoglio titoli</i>	66120000-7	P	Euro 337.500,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				Euro 337.500,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				Euro 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				Euro 337.500,00

**Lotto n.2 CIG 9327914624**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	<i>Gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato</i>	66120000-7	P	Euro 157.500,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				Euro 157.500,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				Euro 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				Euro 157.500,00

L'importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso, derivante dalla somma dei due lotti, è pari a € **495.000,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.00.

Il budget su indicato è determinato dall'importo di € **2.500,00** che l'ISMEA corrisponderà in un anno per ogni *tranche* di 10 milioni di euro di patrimonio affidato nell'arco della durata triennale del contratto (max 198 *tranches*, di cui 135 per il lotto 1 e 63 per il lotto 2).

Il costo unitario posto a base d'asta per ogni 10 milioni di euro in gestione è pari ad euro 2.500,00 ed è soggetto

a ribasso.

Ad esclusione dell'importo del patrimonio minimo che sarà affidato (pari ad € 300.000.000 per il lotto 1 e € 140.000.000 per il lotto 2) l'importo complessivo offerto (che sarà determinato moltiplicando il costo unitario offerto per il numero massimo di *tranches*) non costituirà l'importo contrattuale, bensì un budget a disposizione da non intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il servizio esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'intera durata contrattuale. Anche nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle erogazioni dovesse risultare notevolmente inferiore all'importo sopra riportato, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta, anche risarcitoria, correlata alla effettiva entità del servizio reso.

Si specifica che Ismea non riconoscerà nessuna commissione sul servizio, ma solo il corrispettivo aggiudicato.

L'appalto è finanziato con Fondi di bilancio ISMEA.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 26 comma 3 bis della D.Lgs 81/2008 e dell'art.95 c.10 del Codice, si precisa che per le modalità di svolgimento dell'appalto non è stato necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Allo stesso modo i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato n. 1 lotto, che sarà individuato ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti. Sarà aggiudicato quindi il lotto di maggiore rilevanza economica tra i due lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all'operatore economico che segue in graduatoria.

**Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l'operatore economico sia l'unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.**

L'ISMEA si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare, o non aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.

### 3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) per ciascun lotto è di **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all'aggiudicatario di ciascun lotto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o simili a quelli oggetto dell'appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore al 50% del valore del contratto iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La proroga del contratto di ciascun lotto è stata stimata temporalmente in sei mesi.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 1.155.000,00**, esclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

**Tabella 3**

**Lotto n.1**

<i>Importo complessivo a base di gara</i>	<i>Importo per rinnovo di 24 mesi</i>	<i>Importo per servizi analoghi</i>	<i>Importo per proroga</i>	<i>Valore globale stimato dell'appalto</i>
Euro 337.500,00	Euro 225.000,00	Euro 168.750,00	Euro 56.250,00	Euro 787.500,00

**Lotto n.2**

<i>Importo complessivo a base di gara</i>	<i>Importo per rinnovo di 24 mesi</i>	<i>Importo per servizi analoghi</i>	<i>Importo per proroga</i>	<i>Valore globale stimato dell'appalto</i>
Euro 157.500,00	Euro 105.000,00	Euro 78.750,00	Euro 26.250,00	Euro 367.500,00

Come previsto dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 il contratto di appalto potrà essere modificato, in fase di rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, previa valutazione della Stazione appaltante. La revisione dei prezzi, in aumento o diminuzione, è applicabile se le variazioni, comprovate e accertate, risultino superiori o inferiori al 10%, rispetto alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta nel corso dell'appalto.

**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di

mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

**a) Iscrizione nel registro delle imprese** oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli** di cui all'art.1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

c) **Possesso di un patrimonio netto**, riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pari ad almeno € 100.000.000,00 (centomilioni/00).

La comprova del requisito è fornita anche ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice, mediante dichiarazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente al valore del patrimonio netto.

**Ovvero**

Copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura del patrimonio netto.

d) **Possesso di un risultato economico positivo** dell'attività aziendale negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.

Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ove le informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

La **comprova del requisito** è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati.

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso del patrimonio netto e al possesso di un risultato economico positivo, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) **Possesso di un portafoglio istituzionale** in gestione e in delega al 31/12/2021, pari ad almeno 1 miliardo di euro.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II del Codice, mediante copia dei bilanci consuntivi compresi gli allegati.

**f) Possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interesse.**

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

**6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del punto 6.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli** di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interessi**, di cui all'art. 6.3 lett. f) deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**I requisiti** di cui ai precedenti **punti 6.2 lett c) e d) e 6.3 lett. e)** devono essere soddisfatti dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro complesso. **Detto requisito deve essere soddisfatto sia dalla mandataria che dalle mandanti.**

**6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.2. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli** di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.**

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

**Il concorrente deve allegare il contratto di avalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.**

**Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.**

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.



## 8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, e precisamente di importo pari a quanto riportato nella tabella che segue, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Lotto	Importo a base di gara	Importo cauzione
1	€ 337.500,00	€ 6.750,00
2	€ 157.500,00	€ 3.150,00

- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

**In caso di partecipazione a n.2 lotti sono prestate due distinte ed autonome garanzie provvisorie e due impegni al rilascio della definitiva.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007n. 231, **in contanti, in assegni circolari, con bonifico**, con versamento effettuato con versamento presso Banca Popolare di Milano – IBAN IT 60 Q 05034 11701 000000002776. In tal caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della Banca presso cui l'ISMEA dovrà restituire la cauzione versata al fine di facilitare lo svincolo della medesima. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio

di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) **contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto** e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) **essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio** ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) **avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- e) **prevedere espressamente:**
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) **essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

**In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 830/2021 e allegano ricevuta di pagamento sulla Piattaforma, nella documentazione amministrativa. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	<b>9240800565</b>	70,00
2	<b>9327914624</b>	20,00

**Si precisa che, come indicato dall'ANAC, per ciascun lotto è stato acquisito un CIG per l'importo derivante**

dalla somma dell'importo a base d'asta con l'importo presunto del rinnovo

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

*L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **13/09/2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

**Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente \*.pdf, \*.p7m e \*.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato \*.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.**

### **11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa: una **per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**

B – Offerta tecnica: una **per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**

C – Offerta economica: una **per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la

precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

### **13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nello Step "Documenti amministrativi" la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura e **comprova del pagamento dell'imposta di bollo;**
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;

#### **13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato modello 1 "Domanda di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

#### **Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.**

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale

dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- [facoltativo nel caso di applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del Codice]* di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 di questa stazione appaltante, reperibili ai seguenti link <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9457> e <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10025> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

**In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.**

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### 13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila **per ciascun lotto** il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo, per ciascuna eventuale ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di eventuale avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.



### **13.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

### **13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **13.5.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **13.5.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **13.5.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

- raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**13.5.4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**13.5.5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce **per ogni singolo lotto** la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma nello Step *Offerta tecnica*. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, **a pena di esclusione**, una proposta tecnica che illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicata nella tabella di cui al successivo punto 17.1 i seguenti documenti:

- 1) La struttura organizzativa proposta per la gestione patrimoniale. In particolare, nella proposta dovrà essere descritta la struttura organizzativa dell'Asset Management, elencando il nome dei componenti, il grado di istruzione, il ruolo professionale, gli anni di esperienza nella gestione patrimoniale del portafoglio;
- 2) La metodologia di reporting adottata;
- 3) Le procedure di Risk Management adottate e ogni utile elemento in materia di Risk Management;
- 4) L'Incremento dell'utile degli ultimi due bilanci approvati espresso in termini percentuali;
- 5) L'esperienza in capo al concorrente, relativa all'investimento in titoli del Governo e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti, con indicazione del numero di anni;
- 6) Il numero di sedi collocate nel territorio italiano.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

In particolare, la proposta dovrà consistere in un elaborato di massimo 15 pagine formato A4, **(esclusi i curricula)**.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

#### 15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, sulla Piattaforma nello Step *Offerta economica*. L'offerta economica, **predisposta utilizzando preferibilmente il Modello allegato per ciascun lotto**, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **l'importo unitario** offerto per la gestione annuale di n.1 tranche di 10.000.000,00 di euro di patrimonio affidato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

**N.B. Detto importo non potrà superare € 2.500,00.**

b) **Importo complessivo** offerto, per un massimo di n. 135 tranches di 10.000.000,00 di euro di patrimonio affidato nel triennio di validità contrattuale (risultante dalla moltiplicazione dell'importo di cui alla lettera a) x 135) per l'offerta del lotto 1, per un massimo di n. 63 tranches di 10.000.000,00 di euro di patrimonio affidato nel triennio di validità contrattuale (risultante dalla moltiplicazione dell'importo di cui alla

lettera a) x 63) per l'offerta del lotto 2.

N.B. Detto importo non potrà superare:

- per il lotto 1 € 337.500,00
- per il lotto 2 € 157.500,00.

c) **Ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo complessivo di € 337.500,00 per il lotto 1 e € 157.500,00 per il lotto 2.

In caso di discordanza tra gli elementi di cui alle precedenti lettere b) e c) si prenderà in considerazione l'elemento più vantaggioso per la stazione appaltante.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta (€ 337.500,00 per il lotto 1 e € 157.500,00 per il lotto 2).**

Gli importi devono essere indicati al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

**Per entrambi i lotti**, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipo Criterio", con **la lettera D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "Tipo Criterio" con **la lettera T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO CRITERIO	PUNTEGGIO
<b>1.Struttura organizzativa proposta per la gestione del patrimonio</b>	<b>30</b>	struttura organizzativa dell'Asset Management	Composizione, grado di istruzione, ruolo professionale, anni di esperienza con particolare riguardo alla gestione del patrimonio.	<b>D</b>	<b>FINO A 30 punti</b>
<b>2. Metodologia di reporting</b>	<b>10</b>	Servizi di cui al punto 3.1 e 3.2 del capitolato	Rispondenza in termini di chiarezza espositiva e grado di dettaglio di analisi	<b>D</b>	<b>FINO A 10 punti</b>
<b>3. Procedure di Risk Management</b>	<b>10</b>	Valutazione delle procedure di risk management	Adeguatezza dei processi e degli strumenti di risk management adottati e loro efficacia	<b>D</b>	<b>FINO A 10 punti</b>
<b>4. Incremento dell'utile degli ultimi due bilanci approvati espresso in termini percentuali</b>	<b>10</b>		Utile maturato nel biennio	<b>T</b>	0%= 0 punti
					Fino a 5% = 1 punto
					Da >5% a 10% = 5 punti
					Oltre il 10% = 10 punti
<b>5. Esperienza di investimento in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti</b>	<b>5</b>		Anni di esperienza	<b>T</b>	Fino a 3 anni = 0 punti
					> 3 anni a 5 anni = 3 punti
					> 5 anni = 5 punti
<b>6. Presenza di sedi sul territorio nazionale</b>	<b>5</b>		Numero delle sedi	<b>T</b>	0 sedi = 0 punti
					Da 1 sede a 4 sedi = 3 punti
					Oltre 4 sedi = 5 punti
<b>Totale</b>	<b>70</b>				

**SOGLIA DI SBARRAMENTO PUNTEGGIO TECNICO: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 per il punteggio tecnico complessivo.**

#### **16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna Tipo Criterio "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

Per il **Criterio 1 "Struttura organizzativa proposta per la gestione del patrimonio"** ciascun componente di Commissione procede con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a 1, secondo i seguenti livelli di valutazione e schemi di giudizi:

- **insufficiente = 0** (la proposta non consente di valutare sufficienti la composizione, il grado di istruzione, il

ruolo professionale e le esperienze professionali della struttura organizzativa dell'asset management);

- **sufficiente = 0,30** (la proposta risulta parzialmente carente in termini di composizione del gruppo, grado di istruzione e ruolo professionale delle risorse coinvolte e anni di esperienza con particolare riguardo alla gestione del patrimonio. Le competenze delle figure professionali dell'Asset management e la relativa esperienza in termini di anni risultano appena sufficienti per un adeguato svolgimento del servizio).

- **buono = 0,60** (la struttura organizzativa proposta risulta adeguata in termini di composizione del gruppo, grado di istruzione e ruolo professionale delle risorse coinvolte e anni di esperienza con particolare riguardo alla gestione del patrimonio. In particolare, la struttura dell'asset management possiede almeno cinque anni di esperienza nel merito.

- **ottimo = 1** (la struttura organizzativa proposta risulta adeguata in termini di composizione del gruppo, grado di istruzione e ruolo professionale delle risorse coinvolte e anni di esperienza con particolare riguardo alla gestione del patrimonio. In particolare, la struttura dell'asset management possiede almeno dieci anni di esperienza nel merito)

Per il **Criterio 2 "Metodologia di reporting"** ciascun componente di Commissione procede con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno, secondo i seguenti livelli di valutazione e schemi di giudizi:

- **insufficiente = 0** (la qualità della soluzione proposta, in termini di chiarezza espositiva e grado di dettaglio di analisi, non consente di valutare sufficiente la metodologia di reporting adottata);

- **sufficiente = 0,30** (la proposta, in termini di chiarezza espositiva e grado di dettaglio di analisi, è carente in uno o più elementi, tali da compromettere, in parte, la valutazione della soluzione offerta);

- **buono = 0,60** (la proposta è rispondente alle esigenze della stazione appaltante, ha un adeguato livello di chiarezza espositiva e di dettaglio dell'attività e contempla soluzioni operative e metodologiche in linea con i requisiti richiesti dal capitolato).

- **ottimo = 1** (la proposta è perfettamente rispondente alle esigenze della stazione appaltante, indica in modo molto chiaro ed esaustivo le soluzioni operative e metodologiche adottate, che permettono di avere una rendicontazione completa e dettagliata del servizio prestato, con specifica di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, risultati raggiunti e costi sostenuti).

Per il **Criterio 3 "Procedure di risk management"** ciascun componente di Commissione procede con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a 1, secondo i seguenti livelli di valutazione e schemi di giudizi:

- **insufficiente = 0** (le procedure e gli strumenti adottati non consentono di valutare sufficientemente i processi e gli strumenti di risk management e loro efficacia);

- **sufficiente = 0,30** (la proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere in parte la valutazione della soluzione offerta in termini di processi e strumenti di risk management adottati e della loro efficacia);

- **buono = 0,60** (proposta contempla adeguate soluzioni in termini di processi e di strumenti di risk management e loro efficacia)

- **ottimo** = 1 (la proposta contempla soluzioni che consentono un'ottima valutazione dei processi, degli strumenti di risk management adottati e della loro efficacia).

Il coefficiente finale attribuito a ciascun criterio qualitativo (1, 2 e 3) deriva dalla media dei coefficienti dati dai singoli commissari.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 16.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO

Terminata l'attribuzione dei coefficienti all'elemento qualitativo e individuato il coefficiente medio per il criterio, la Commissione procede con l'attribuzione del punteggio.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente medio criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, 3 n = 3

Per determinare il punteggio attribuito al singolo criterio, il coefficiente medio sarà moltiplicato per il valore massimo attribuibile al singolo criterio. La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale per gli elementi qualitativi di ciascuna offerta.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

La Commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi.

### 16.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo relativamente all'elemento prezzo sarà attribuito all'offerta economica che avrà offerto una percentuale di ribasso più alta sul prezzo a base d'asta; il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenterà sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = (R_a/R_{max}) * P_{max}$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio assegnato

$R_a$  = ribasso offerto dal concorrente

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

Pmax = 30

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

## **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della dell'anomalia delle offerte.

## **18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno **14/09/2022**, alle ore 10,30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante Assisti alla seduta di gara presente nei "Dettagli" della procedura.

## **19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta pubblica l'apposito ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte dell'Ufficio preposto, le successive operazioni di gara saranno espletate dalla commissione giudicatrice, che procederà, in seduta riservata, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice, a conclusione della valutazione delle offerte tecniche – e comunque prima dell'apertura delle offerte economiche - rende visibile ai concorrenti, tramite la Piattaforma telematica:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'attribuzione del punteggio totale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, gli stessi, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti tramite Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Amministrazione i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, *il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al

secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con modalità che saranno comunicate mediante apposita richiesta. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo: *70% in capo all'aggiudicatario del lotto n.1 e 30% in capo all'aggiudicatario del lotto n.2.*

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere

sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 di questa stazione appaltante.

#### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ISMEA raccoglie e tratta le informazioni personali degli interessati nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), anche dal punto di vista della sicurezza, per lo svolgimento delle attività di gara.